

Il seguente regolamento si applica nelle acque oggetto di convenzione tra l'Ente di Gestione Aree Protette dell'Ossola e la Provincia del Verbano Cusio Ossola (**Delibera della Giunta Provinciale n. 13/2018 e Decreto Presidente n.41/2018**). Nella zona di Devero la presente regolamentazione si applica a tutte le acque a monte del ponte pedonale sul T. Devero in località Inferno del sentiero che conduce alla Forcoletta. Nella zona di Veglia la presente regolamentazione si applica a tutte le acque a monte della confluenza del torrente Cairasca con il Rio Croso (poco a valle della dighetta) in località Ponte Campo (sotto San Domenico).

### Art. 1 - PESCATORI AMMESSI E REGOLAMENTAZIONE

Per l'esercizio della pesca nelle acque riservate del Parco Naturale Veglia Devero è richiesto il possesso della licenza governativa (tipo B o D), in regola con i versamenti, ed il permesso rilasciato dall'Ente gestore, accompagnato dal tesserino segna catture. L'esercizio della pesca in dette acque è disciplinato dalle norme del presente regolamento, oltre che da quelle contenute nelle leggi della Regione Piemonte (L.R. n°37 del 29 dicembre 2006) e dello Stato.

### Art. 2 – TIPOLOGIE DI ACQUE, NUMERO MASSIMO DI CATTURE E MISURE MINIME

Le acque in convenzione sono suddivise in tre tipologie a cui corrispondono regolamentazioni differenti:

*NB: In tutte le acque **Trota marmorata, Temolo e Scazzone** sono specie protette e non possono essere trattenute.*

#### Acque a regolamentazione NORMALE (corsi d'acqua evidenziati in **VERDE** in cartografia)

Catture consentite: **5 capi** giornalieri

Misura minima: **cm. 25** per tutte le specie consentite.

#### Acque a regolamentazione SPECIALE (corsi d'acqua e laghi evidenziati in **ARANCIONE** in cartografia):

✓ Lago di Codelago (L. di Devero): **5 capi** al giorno, misura minima **cm. 30** (tutte le specie consentite);

✓ Torrente Cairasca a San Domenico: **3 capi** al giorno per specie, nonché massimo **5 capi in tutto**: misura minima **cm. 25** (Trota iridea); misura minima **cm. 20** (Trota fario).

*(NB: Nelle acque **SPECIALI**, raggiunta la quota massima di capi è fatto obbligo di interrompere l'attività di pesca)*

#### Acque "Zona ARTIFICIALI" (corsi d'acqua e laghi evidenziati in **AZZURRO** in cartografia)


Sono consentite esclusivamente la **pesca a mosca** e la **pesca a spinning** come da Art. 6 del presente regolamento. Acque:

- Lago di Pianboglio
- Rio Arbola tra il Laghi di Devero e Pianboglio;
- Rio del Forno, a valle dell'Alpe Forno inferiore.

Catture consentite: **1 capo** giornaliero;

Misura minima: Trota fario ed iridea **cm. 30**.

### Art. 3 - PERMESSI DI PESCA E RELATIVE TARIFFE



Nelle acque del Parco sono disponibili due permessi:

• **PERMESSO VERDE**: consente la pesca in tutti i corsi d'acqua e i laghi a regolamentazione "NORMALE" in cartografia con il colore **VERDE**.

• **PERMESSO ARANCIO**: consente la pesca in tutti i corsi d'acqua e i laghi a regolamentazione "SPECIALE" in cartografia con il colore **ARANCIONE**, e nelle "ZONE ARTIFICIALI" in cartografia con il colore **AZZURRO**.

Le tariffe per l'anno 2019:

#### **PERMESSO VERDE:**

- Giornaliero ..... € 8,00
- Due gg ..... € 12,00
- Settimanale ..... € 20,00
- Stagionale ..... € 40,00

#### **PERMESSO ARANCIO:**

- Giornaliero ..... € 15,00
- Due gg ..... € 25,00
- Settimanale ..... € 35,00
- Stagionale ..... € 75,00

#### **AGEVOLAZIONI:**

**Per ragazzi fino al compimento del 14° anno di età i costi sono ridotti del 50%.**

**Per i residenti nei Comuni del Parco (Crodo, Baceno, Varzo, Trasquera) i costi dei permessi stagionali sono ridotti a € 30,00 VERDE e € 60,00 ARANCIO.**

( *N.B.* - Il possesso del permesso ARANCIO, consente automaticamente di pescare in tutte le acque, fermo restando il rispetto del regolamento specifico di ogni acqua e **la quota massima giornaliera di 5 capi per ogni pescatore al giorno**).

### Art. 4 - LIBRETTO SEGNACATTURE

Ogni pescatore deve essere dotato del tesserino per la segnatura del

pesce pescato (giornaliero, bigiornaliero, settimanale o stagionale) e dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nello stesso per quanto riguarda la segnatura, a mezzo penna biro indelebile, del pesce trattenuto. Nel tesserino una tabella riassume i codici numerici che identificano i corpi idrici in gestione al Parco (indicate anche nella cartografia) che dovranno essere indicati nell'apposita colonna dello stesso tesserino segna catture.

- All'inizio della giornata di pesca prescelta, il pescatore deve scrivere negli appositi spazi la data del giorno e il codice del corpo idrico in cui si reca pesca.
- Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi corpi idrici, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data del giorno ed indicare il nuovo codice del corpo idrico. **La somma delle catture effettuate lo stesso giorno in diversi corpi idrici non può comunque essere superiore a 5 capi.**
- Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere segnata negli spazi appositamente riservati, indicando la misura del pesce (in centimetri). La segnatura va effettuata esclusivamente con biro indelebile. Sono vietate cancellature e correzioni.
- Il pescatore che nell'arco della giornata si reca a pescare più volte e non intende portarsi appresso i pesci catturati, deve cerchiare le catture effettuate nella medesima giornata, anche se effettuate in bacini con codici diversi, sbarrare le caselle vuote ed utilizzare una nuova riga in cui inserire nuovamente data e codice del nuovo corpo idrico.
- Il tesserino deve essere restituito, a cura dell'interessato, nel momento in cui viene richiesto il tesserino per la nuova stagione di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato nella stagione di pesca precedente deve essere restituito entro il mese di dicembre della stagione in cui si è praticata la pesca. La riconsegna del tesserino segnacatture consente elaborazioni statistiche sull'andamento della pesca, utile per migliorare la gestione e il piano semine: è pertanto interesse di ciascun pescatore riconsegnarlo.
- Il tesserino segna catture giornaliero, bigiornaliero o settimanale, dovrà essere restituito entro l'ultimo giorno di validità del permesso, utilizzando le apposite buche lettera a Devero e a San Domenico, o presso i punti di distribuzione dei permessi di pesca.

#### Art. 5 - TEMPI E ORARI DI PESCA

Nelle acque riservate del Parco Naturale, la pesca è consentita:

- Dalla **PRIMA DOMENICA DI APRILE** alla **PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE** in tutte le acque torrentizie;
- Dalla **PRIMA DOMENICA DI GIUGNO** alla **PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE** nei laghi;

Nelle acque del Parco è consentita la pesca in qualsiasi giornata della settimana, nel rispetto del calendario ittico.

Resta stabilito e valido il seguente ORARIO SOLARE:

APRILE ..... 5.00 – 20.00  
MAGGIO ..... 4.30 – 20.30  
GIUGNO ..... 4.00 – 21.00  
LUGLIO ..... 4.00 – 21.00

AGOSTO

dal 1 al 15 ..... 5.00 – 20.30  
dal 16 al 31 ..... 5.00 – 20.00

SETTEMBRE



dal 1 al 15 ..... 5.30 – 19.30  
dal 16 al 30 ..... 5.30 – 19.00  
OTTOBRE ..... 5.30 – 19.00

#### Art. 6- SISTEMI DI PESCA, ESCHE ED ATTREZZI CONSENTITI

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:



- canna singola con o senza mulinello;
- **amo singolo senza ardiglione** o con ardiglione ben schiacciato o limato.
- esche naturali (tranne nelle ZONE ARTIFICIALI) ad eccezione delle larve di mosca carnaria.
- **pesca a mosca** con coda di topo, moschera, o valsesiana, in ogni caso con non più di **3 mosche artificiali**;
- **pesca a spinning** con l'uso di cucchiaino, ondulante (devon), pesciolino finto (minnow) o esche siliconiche, purché con amo singolo. Va inteso che **ogni ancoretta dovrà essere sostituita da un amo singolo senza ardiglione**, con un massimo 3 ami singoli sulle esche di maggiori dimensioni;
- nel solo Lago di Codelago è consentita la pesca con **pesciolino vivo**, esclusivamente con Sanguinerola pescata sul posto e armata con massimo di 3 ami singoli senza ardiglione. **E' vietato utilizzare lo Scazzone (Cottus gobio) come esca viva**;
- la pesca mediante **BELLY BOAT** è normata da specifiche direttive, predisposte dall'Ente ogni anno prima dell'apertura dei laghi. Per informazioni rivolgersi all'Ente Parco.
- In tutte le acque è **obbligatorio il rilascio immediato delle seguenti specie ittiche**, eventualmente allamate: **Trota marmorata, Temolo e Scazzone.**

#### Art. 7 - TUTELA DEL PESCE

In caso di cattura di esemplari che dovranno essere liberati (per scelta o quando indicato dal presente regolamento), è fatto obbligo al pescatore, ove la situazione lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, bagnandosi le mani in modo da non arrecare danno eccessivo all'animale; se il pesce non può essere liberato dalla lenza senza danno, è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

#### Art. 8 – DIVIETI

##### 1) Attrezzi ed esche

- a) vietato usare più di una canna contemporaneamente;
- b) vietata la pesca con esche in pasta e sfarinati, tranne che nel Lago di Codelago e nel Lago d'Avino. **Sempre vietato pasturare e l'uso di pasturatori, in tutte le acque;**
- c) vietata la pesca con larve di mosca carnaria e uova naturali di pesce (placenta);
- d) vietato il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche con zavorra affondante terminale e radente il fondo (L.R. n. 37 del 29/12/2006);
- e) vietato lasciare attrezzi di pesca, in fase attiva, incustoditi;
- f) vietato pescare con il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

##### 2) Altri divieti

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi, sul luogo di pesca, il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cesto o caniere e segnato sul proprio libretto segna catture;
- b) è vietata la pesca subacquea;
- c) è vietata la pesca con le mani;
- d) è vietata la pesca con più di una canna;

- e) è vietata la pesca a strappo;
- f) è vietata la pesca dai ponti;
- g) è vietata la pesca dagli sbarramenti, dalle dighe, dalle zone recintate;
- h) è vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra (ivi compresi i contenitori di esche), lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro vicinanze;
- i) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- l) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi;
- m) è vietato detenere o trasportare all'interno dell'area del Parco Naturale Veglia Devero e Zona Contigua pesci pescati all'esterno dell'area. Per i pescatori diretti al Lago di Poiala o del Busin sup. (esterni all'area di competenza del Parco), se con partenza a piedi da Devero è fatto obbligo di comunicare preventivamente agli uffici del Parco la data precisa in cui si transiterà, ed è fatto obbligo di tenere gli attrezzi per la pesca smontati, in modo da evitare spiacevoli contestazioni.

#### **Art. 9 - ZONE DI DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA**

È vietata ogni forma di pesca nelle zone di ripopolamento o di rispetto della fauna minore tipica alpina (corsi d'acqua e laghi evidenziati in **ROSSO** in cartografia), in particolare:

##### **Alpe Veglia:**

- Rio Funtanet: tutto il corso;
- Rio Frova: dalle sorgenti fino alla passerella pedonale a valle di Pian du Scricc;
- Lago del Bianco.

##### **Alpe Devero:**

- Lanche Cantone & Pedemonte (e torbiere): dalle sorgenti fino alle rispettive confluenze con il T. Buscagna e il T. della Rossa.
- Lago delle Streghe e lanca annessa (e torbiera): tutti i corsi d'acqua dell'area a monte della confluenza con il T. Devero;
- Laghi del Sangiatio, L. del Forno (Curzalama) e tutti i laghetti alpini minori, anche se non riportati in cartografia;
- Rio Buscagna a monte della cascata visibile dall'Alpe Devero;
- Tutti i corsi d'acqua minori, anche non cartografati, comunque privi di pesci, ma sensibili al passaggio del pescatore.

#### **Art. 10 – SANZIONI**

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dall'Art. 26 della L.R. n°37 del 29/12/2006, nonché con le sanzioni disciplinari di seguito specificate. Sempre nei termini e modi previsti dalle citate leggi regionali, si potrà procedere, inoltre, al sequestro degli attrezzi e dei mezzi utilizzati per commettere l'infrazione, nonché alla confisca del pescato o delle specie catturate in violazione delle richiamate leggi.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che comporti la cattura o l'uccisione di materiale ittico o di fauna acquatica, o in presenza di altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento dei danni, inclusi gli oneri di reimmissione del pesce e l'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione alle norme regionali o al presente Regolamento, sarà possibile precludere al trasgressore l'esercizio della pesca nell'intera area in concessione per un periodo variabile da 1 a 3 anni, a discrezione della Direzione Amministrativa dell'Ente stesso, e in ogni caso comporterà l'impossibilità di pescare nelle acque in concessione fino al comprovato pagamento della sanzione.

(N.B.: In caso di recidiva gli importi saranno raddoppiati e non verrà rilasciato il permesso di pesca del Parco per i due anni consecutivi.)

#### **Alcune sanzioni amministrative più importanti, art.26 della LR n°37 del 2006, commi:**

- 1) (1a) Violazioni al divieto di pesca in zona di protezione .....da € 100,00 a € 500,00
- 2) (1b) Violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca.....da € 100,00 a € 1.000,00
- 3) (1c) Violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività promozionali e per le zone a regolamentazione particolare.....da € 50,00 a € 300,00
- 4) (1e) Violazioni alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità (inclusa pesca con più di una canna).....da € 50,00 a € 300,00
- 5) (1f) Per ogni pesce pescato in violazioni alle norme della legge.....da € 20,00 a € 60,00
- 6) (1g) Per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca od in acque soggette a concessioni amministrative senza autorizzazione del titolare o concessionario.....da € 50,00 a € 300,00
- 7) (1j) Per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca.....da € 50,00 a € 300,00

#### **Sanzioni disciplinari:**

- 8) Pesca senza tesserino segnacature ..... € 75,00  
+ per ogni cattura fino al limite consentito ..... € 30,00  
+ per ogni cattura oltre il limite consentito ..... € 75,00
- 9) Dimenticanza Permesso di pesca del Parco o tesserino segnacature ..... € 15,00
- 10) Pesca di pesci sotto la misura minima consentita ..... € 300,00  
+ per ogni cattura fino al limite consentito ..... € 150,00  
+ per ogni cattura oltre il limite consentito ..... € 300,00
- 11) Per ogni pesce in più oltre al limite consentito ..... € 300,00
- 12) Giornata di uscita non segnata sul segnacature ..... € 15,00
- 13) Per ogni pesce non segnato sul segnacature ..... € 75,00
- 14) Pesca in epoca di divieto..... € 600,00  
+ per ogni cattura ..... € 300,00
- 15) Pesca con esche, attrezzi o mezzi non consentiti  
pesca con ami con ardiglione ..... € 150,00  
pesca con esche non consentite o con pastura ..... € 150,00  
pesca con più di una canna ..... € 300,00
- 16) Pesca in divieto temporaneo ..... € 150,00  
+ per ogni cattura ..... € 75,00
- 17) Per ogni pesce detenuto non ucciso subito..... € 30,00
- 18) Pesca dai muri delle dighe o attraverso aperture praticate nel ghiaccio..... € 150,00

## Art. 11 - SORVEGLIANZA

Nelle acque riservate del Parco Naturale Veglia Devero l'accertamento delle infrazioni e la vigilanza sulla pesca è affidata ai Guardaparco e agli Agenti volontari, oltre a quanto previsto all'articolo 22 della L.R. n. 37 del 29/12/2006.

E' fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca. Il Guardapesca che eleverà qualsiasi tipo di contravvenzione al presente regolamento dovrà annotare la natura dell'infrazione anche nell'apposito spazio riservato in fondo al tesserino segna catture, e annoterà in ogni caso la data e località del controllo effettuato.

## Art. 12 - AVVERTENZE GENERALI

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittogenici, biologici o ambientali, in tutte le acque che riterrà necessario.
- Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno, a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa, regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.

## ACCETTAZIONE

L'acquisto od il ritiro, nonché l'uso del Permesso di pesca del Parco e del tesserino segna catture, equivale ad accettazione incondizionata del presente regolamento e delle leggi sulla pesca da parte del pescatore, che si impegna al pagamento delle penalità previste.

## DOVE TROVARE I PERMESSI DI PESCA

I permessi di pesca **stagionali** dovranno essere pagati **tramite BONIFICO BANCARIO** intestato a Ente di Gestione Aree Protette dell'Ossola – Banca UNICREDIT SPA

**IBAN IT 61 F 02008 45360 000102575241**

Nella causale di versamento dovrà essere indicata la dicitura «PERMESSO DI PESCA STAGIONALE» con la specifica della tipologia (VERDE o ARANCIONE) e le generalità del soggetto richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita e specifica del comune di residenza).

I permessi di pesca **giornalieri, bigiornalieri e settimanali** possono essere pagati direttamente e ritirati (con i tesserini segna catture ed il regolamento) presso:

- Bar CASTELLO, Crodo (VB);
- Albergo LA LANCA – Alpe Devero (interno al Parco);
- Il pescatore, Domodossola;
- Grossi Umberto Pesca Sport Campeggio, Villadossola;
- Bar IL LARICE – S. Domenico di Varzo (VB).

Anche i permessi stagionali, pagati con le modalità sopra riportate (bonifico bancario), potranno essere ritirati presso i medesimi punti vendita sopra riportati.

**N.B. Nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19, il rilascio dei permessi giornalieri, bigiornalieri, settimanali e stagionali potrà avvenire anche per via telematica secondo le seguenti indicazioni:**

Il richiedente dovrà inviare a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica [info@areeprotetteossola.it](mailto:info@areeprotetteossola.it) copia dell'attestazione di avvenuto pagamento (bonifico bancario) con la causale del versamento (PERMESSO PESCA GIORNALIERO, BIGIORNALIERO, SETTIMANALE O STAGIONALE con la specifica della tipologia, VERDE o ARANCIONE), indicando nella mail l'oggetto "PERMESSO PESCA" e nel testo della mail i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico. L'Ente provvederà a inviare il Regolamento, il Permesso e il Tesserino Segnacatture via e-mail. La stampa dovrà avvenire quindi a cura del richiedente.

## CODICI DEI CORPI IDRICI

Nella seguente tabella sono indicati i codici numerici che identificano le acque in concessione al Parco, da usare nell'apposita casella del Tesserino Segnacatture che identifica il corpo idrico in cui è effettuata la cattura:

Torrente Devero (fino alla diga) e Rio Cologno	20
Torrente Buscagna e Rio Misanco (tratti consentiti)	21
Rio della Rossa (tratto consentito)	22
Rio Sangiatto	23
Rio Arbola	24
Rio del Forno	25
Torrente Cairasca (San Domenico), tratto Riserva con regolamentazione "Speciale"	30R
Torrente Cairasca (Alpe Veglia) acque a regolamentazione "Normale"	30N
Rio Frova	31
Rio Aurona	32
Rio Mottiscia	33
Rio d'Avino	34
Rio Balma	35
Lago d'Avino	40
Lago di Devero (o Codelago)	50
Lago di Pianboglio	51



## SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ

Vigilanza Ente Parco ..... 327 3314800  
Polizia Provinciale ..... 335 5985400

### ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

Viale Pieri n. 13 - 28868 Varzo (VB)

tel. +39 0324 72572

[info@areeprotetteossola.it](mailto:info@areeprotetteossola.it)